

EBAS – Ente Bilaterale dell'Artigianato della Sardegna

CIRCOLARE INFORMATIVA 2026

La presente circolare aggiorna per l'anno 2026 le procedure relative all'adesione e alla contribuzione alla bilateralità artigiana, in coerenza con gli accordi interconfederali e con le disposizioni applicative definite dalle Parti sociali dell'artigianato. Sono riepilogati i criteri di inquadramento delle imprese nelle due casistiche contributive, le modalità di versamento tramite F24, gli adempimenti Uniemens, gli obblighi connessi alla regolarità contributiva e i servizi erogati dal sistema bilaterale regionale. Le indicazioni riportate hanno carattere operativo e sono finalizzate a garantire la corretta gestione dei versamenti e l'accesso alle prestazioni previste. Restano fermi i requisiti specifici e le condizioni di erogazione che sono disciplinati dai singoli regolamenti, ai quali occorre fare riferimento per ogni dettaglio applicativo.

Adesione e contribuzione alla bilateralità artigiana

1. Campo di applicazione e contribuzione dovuta

Le Parti sociali dell'artigianato hanno definito due casistiche contributive, in base all'inquadramento INPS dell'azienda e all'obbligo di adesione a FSBA.

Imprese rientranti nella prima casistica che accedono agli ammortizzatori erogati dal Fondo FSBA e alle prestazioni regionali erogate da EBAS:

- imprese con CSC che inizia per 4 e Codice Autorizzazione 7B (FSBA);
- enti, società e organizzazioni promosse dalle Parti sociali, anche con CSC diverso;
- imprese non artigiane che applicano CCNL diversi da quelli dell'artigianato e aderiscono volontariamente al sistema bilaterale artigiano, ai sensi della Delibera EBNA del 28 luglio 2022

Contributi dovuti:

- Quota fissa: 11,65 € al mese per ogni dipendente.
- Quota variabile sull'imponibile previdenziale mensile (incluse mensilità aggiuntive), ripartita tra azienda e lavoratore:
 - fino a 15 dipendenti: 0,45% azienda + 0,15% lavoratore;
 - oltre 15 dipendenti: 0,75% azienda + 0,25% lavoratore.

La quota a carico del lavoratore deve essere trattenuta in busta paga.

Imprese rientranti nella seconda casistica che accedono alle prestazioni regionali erogate da EBAS:

- imprese con CSC 4 ma rientranti nel Titolo I del D.lgs. 148/2015 (CIGO/CIGS);
- imprese con CSC diverso da 4, ma che applicano un CCNL artigiano.

Contributi dovuti:

- Quota fissa: 11,65 € al mese per ogni dipendente.

Esclusioni

- Sono escluse le imprese dell'edilizia e affini (da CSC 4.13.01 a CSC 4.13.05).
- Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori con contratto di lavoro non subordinato (co.co.pro., stage, ecc.)

Regole generali

- Contributo è dovuto per tutti i dipendenti, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio.
- Per i lavoratori intermittenti la contribuzione è dovuta solo in caso di indennità di disponibilità o lavoro effettivo.
- La quota fissa è dovuta anche in assenza di retribuzione (maternità, infortunio, ecc.).
- La quota fissa è dovuta nella stessa misura per full-time e part-time.
- La quota fissa e la quota variabile sono indivisibili e si versano insieme.
- Le mensilità aggiuntive (es. tredicesima) vanno incluse nell'imponibile per la quota variabile.

2. Versamento tramite modello F24

Il versamento si effettua tramite F24, sezione INPS, con causale EBNA, con le modalità indicate nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 08/07/2010.

Compilazione:

- Codice sede: sede INPS competente;
- Matricola INPS: matricola aziendale;
- Periodo di riferimento: mese/anno nella colonna "da mm/aaaa" il mese e anno di competenza (la colonna "a mm/aaaa" non va mai compilata);
- Importi a debito versati: importo totale dovuto, senza arrotondamenti.

Per mensilità mancanti: un rigo F24 per ogni mese, con lo stesso schema di compilazione.

Si precisa che l'adesione all'Ente Bilaterale si perfeziona con l'invio, tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, della domanda di adesione e dell'allegato L2, scaricabili dalla sezione "Adesione" del sito internet dell'Ente, all'indirizzo www.ebas.sardegna.it.

3. Compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro compileranno il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

Struttura del flusso

All'interno di:

- <DenunciaIndividuale>

- <DatiRetributivi>
- <DatiParticolari>

deve essere valorizzato l'elemento:

- <ConvBilat>

Valorizzazione degli elementi

All'interno di <ConvBilat> occorre indicare:

- in <Conv>, alla voce <CodConv>, il codice: EBNA
- in <Importo>, l'importo del versamento riferito al singolo lavoratore
- nell'attributo <Periodo> dell'elemento <Importo>, il mese di competenza del versamento effettuato tramite F24, espresso nella forma:

AAAA-MM (esempio: 2026-01)

Mensilità arretrate

Per la gestione degli importi relativi a mensilità pregresse:

Riconciliazione F24 – UniEmens

Le quote versate mediante F24 devono essere riportate nel flusso UniEmens.

- Attraverso UniEmens, EBAS attribuisce il versamento al singolo lavoratore.
- Solo la corretta riconciliazione tra F24 e UniEmens garantisce il diritto alle prestazioni.

Mancata riconciliazione

In assenza di corrispondenza tra i due flussi:

- il versamento non può essere attribuito al lavoratore,
- il diritto alle prestazioni non è garantito,
- l'impresa risulta irregolare ai fini dell'accesso ai servizi EBAS.

4. Contributo di solidarietà INPS

È dovuto il 10% della quota fissa destinata alle prestazioni, ai sensi dell'art.9-bis L.166/1991.

- Prima casistica: imponibile 3,65 € → contributo 0,37 €.
- Seconda casistica: imponibile 5,64 € → contributo 0,56 €.

Per il versamento del contributo (Circolare INPS n. 122 del 08/09/2010), nel modello UniEmens, alla sezione <denuncia aziendale>, indicare nella sezione <altre partite> e precisamente in <altre partite a debito> quanto segue:

- alla voce <causale> indicare M980
- alla voce <numero giorni> nessuna indicazione
- alla voce <numero ore> nessuna indicazione
- alla voce <numero dipendenti> indicare il numero di lavoratori interessati
- alla voce <retribuzione> indicare, per ogni lavoratore interessato, € 3,65 o € 5,64 (a seconda della casistica in cui rientra l'azienda)
- alla voce <somme a debito> indicare € 0,37 oppure o € 0,56 per lavoratore (a seconda della casistica).

5. Regolarità contributiva

Per accedere alle prestazioni EBAS, l'impresa deve essere in regola secondo i seguenti criteri:

- almeno 24 mensilità continuative al momento dell'evento;
- in caso di mesi senza dipendenti, verifica estesa fino a 36 mesi;
- per nuove imprese: 12 mensilità;
- per imprese stagionali: 12 mensilità nei 36 mesi precedenti, riferite ai periodi di effettiva attività.

Per evento si intende, a seconda della tipologia di prestazione, la data di assunzione/trasformazione, la data dei documenti giustificativi di spesa, la data di attestato corso, etc.

Eventuali subentri (cessioni, trasformazioni, donazioni) possono trasferire la posizione contributiva se l'impresa cedente cessa l'attività ed invia apposita comunicazione.

Per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa, si rimanda al Regolamento dello stesso Fondo, anche per la regolarizzazione delle quote pregresse.

6. Obbligo di adesione alla bilateralità

Obbligo di natura normativa

Riguarda le imprese con:

- CSC 4 e Codice Autorizzazione 7B,
- con le esclusioni già indicate.

In attuazione dell'art. 27 del Decreto 148/2015 e smi. per tali imprese, la contribuzione a FSBA è un obbligo di legge.

Rientrano in tale casistica, se hanno codice autorizzazione 7B, anche le imprese dell'indotto artigiano che fruivano di CIGS fino al 2021 e gli enti e le società promosse dalle Parti sociali, a prescindere dal CSC.

Obbligo di natura contrattuale

Riguarda tutte le imprese che applicano i CCNL dell'artigianato, indipendentemente dal CSC.

L'articolo 4 del Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito stabilisce che:

- la regolarità contributiva è condizione necessaria per accedere alle prestazioni;
- in caso di mancata adesione o irregolarità, l'impresa perde il diritto alle prestazioni.

Obbligazione alternativa:

In caso di mancata adesione, il datore di lavoro deve:

- garantire direttamente ai lavoratori le prestazioni previste dalla bilateralità;
- riconoscere in busta paga l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a 30 € mensili per ciascun dipendente.

7. Servizio RLST

Il servizio RLST è incluso nella quota mensile per le imprese rientranti nelle casistiche contributive, incluse le imprese stagionali.

Imprese che devono versare un importo aggiuntivo

- non possiedono le 12 mensilità minime;
- nuove iscrizioni;
- imprese con CCNL non artigiani;
- imprese artigiane senza dipendenti ma con soci lavoratori, tirocinanti, stagisti, allievi;
- imprese non artigiane associate alle OO.AA. dell'artigianato.

Importi dovuti

- 29,81 € per lavoratore (prima casistica di cui all'art.1);
- 20,97 € per lavoratore (seconda casistica di cui all'art.1).

Altre casistiche:

- Imprese che applicano un CCNL non artigiano
- Imprese artigiane aventi forma societaria ma prive di lavoratori dipendenti
- Imprese non artigiane associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, aventi dimensioni non superiori a quelle previste per le aziende artigiane
- Imprese artigiane aventi forma giuridica di ditta individuale, prive di lavoratori dipendenti nelle quali siano presenti soggetti che svolgono stage, tirocini formativi, allievi degli istituti di istruzione ed universitari e gli allievi di corsi di formazione professionali (equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) D.lgs.81/08 e s.m.i.)

Importi dovuti

- 69,90 € per ogni singolo lavoratore (o socio lavoratore)

Per le casistiche su indicate, il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano - IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047 entro il 28 febbraio di ogni anno.

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

- la dicitura "QUOTA RLST";
- l'anno per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell'impresa, che permetterà l'individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il numero dipendenti/soci per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre o al momento del versamento);
- il CCNL applicato dall'impresa.

8. Commissione Paritetica Apprendistato

Il servizio è incluso nella quota fissa di cui all'articolo 1, salvo imprese non in regola con le mensilità richieste o che versano l'obbligazione alternativa. Le imprese di nuova costituzione o che si dotano per la prima volta di personale devono avere 12 mensilità per accedere al servizio

Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa e non sono in possesso di 24 mensilità versate, incluse quelle che applicano CCNL diversi ma versano l'obbligazione alternativa al fine di accedere ai servizi della Commissione dovranno versare un contributo aggiuntivo pari a:

- 50 € per ogni PFI;
- 25 € dal secondo PFI in poi.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a EBAS – F.do Gestione (IBAN IT04 Z032 5004 8000 1000 0000 998).

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

- la dicitura “QUOTA Apprendistato”;
- il/i nome/i dell'apprendista/i per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell'impresa, che permetterà l'individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il CCNL applicato dall'impresa.

N.B. Sono escluse le aziende che, pur avendo ricevuto precedenti accertamenti di regolarità contributiva non hanno mai provveduto all'integrazione delle quote dovute.

Alla richiesta del parere di conformità dovrà essere allegato copia del versamento effettuato corredato della domanda di adesione (se non già in ns. possesso).

Le imprese che hanno provveduto ad una richiesta di rateizzazione per la regolarizzazione di una situazione pregressa potranno richiedere il servizio della Commissione Paritetica previa verifica del rispetto del piano di rientro già approvato e del versamento di cui al punto precedente. Il parere di conformità verrà rilasciato al termine della regolarizzazione.

9. Rimborsi o compensazioni dei versamenti EBNA

In caso di versamenti errati, duplicati o indebiti:

- è possibile richiedere rimborso, compensazione o rettifica tramite EBAS;
- non è ammesso il recupero tramite compensazione con F24 (circolare INPS 39/2011);

Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina

<http://www.ebas.sardegna.it/adesione/>.

10. Rimborso quota RLST

Le imprese che hanno eletto un RLS aziendale possono richiedere il rimborso della quota RLST versata tramite F24. Il rimborso è riconosciuto solo in presenza di versamento annuale completo e decorrenza valida dell'incarico RLS per tutto il periodo di riferimento.

Importi rimborsabili

Il rimborso varia in base alla casistica contributiva dell'impresa:

- Prima casistica (imprese con CSC iniziale 4 e Codice Autorizzazione 7B, o enti promossi dalle Parti sociali):

23,84 € per dipendente

- Seconda casistica (imprese con CSC 4 soggette a CIGO/CIGS o imprese con CSC diverso da 4 che applicano CCNL artigiani):

16,78 € per dipendente

Termini e modalità

- La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo al versamento.
- Non sono rimborsabili i periodi in cui l'incarico RLS risulta scaduto o non correttamente comunicato.
- Sono rimborsabili solo le quote dal mese di elezione del RLS.

Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina:

<https://ebas.sardegna.it/opra-sistema-sicurezza/> sezione "Rimborso versamenti quota RLST".

La pratica verrà istruita dall'EBAS, quale soggetto incaricato da O.P.R.A. a svolgere tale funzione.